



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 2 del 02-03-2021

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2024

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i><u>Cognome e Nome</u></i>	<i><u>Qualifica</u></i>	<i><u>Presente Assente</u></i>
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Assente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Presente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Presente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2024

Il Sindaco Geom. Gilberto Caraceni riferisce al Consiglio i contenuti dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 novembre 2017, divenuta esecutiva, con la quale la quale il dott. Gitto Antonio è stato nominato Revisore dei conti del Comune di Massa Fermana per il triennio 2018/2020, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la necessità di nominare il nuovo Revisore dei conti per il triennio 2021/2024;

VISTO l'articolo 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1.I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2.I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-omissis

4.Gli enti locali comunicano ai propri tesoriери i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

VISTO l'articolo 16, comma 25, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, contenente: "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato sulla G.U. 16/09/2011, n. 216, in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente prevede:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali":

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel

rispetto dei seguenti principi:

- *rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- *previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- *possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;*

VISTO il D.M. 15/02/2012 n. 23, contenente "Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale sono esplicate e affidate alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo - le modalità operative di nomina dei Revisori dei conti, per le quali le stesse Prefetture estraggono i nomi di chi sarà nominato Revisore contabile di Comuni, Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni, da un elenco appositamente istituito presso il Ministero dell'Interno;

RICORDATO che il nuovo sistema di elezione prevede che l'Ente locale, la cui nomina del Revisore è in scadenza, ne dia comunicazione alla Prefettura affinché ne attivi la procedura;

RILEVATO che con lettera del 18 dicembre 2020 - protocollo nr. 3246, è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo - la scadenza dell'Organo di Revisione per l'attivazione della procedura di nomina del nuovo Revisore;

VISTO il verbale del 10 febbraio 2021, con il quale la Prefettura di Fermo comunica i nomi di coloro che sono stati estratti dal sorteggio per la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Massa Fermana, di seguito riportati:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Salvucci Giuseppe | primo revisore estratto; |
| 2 Cellini Massimo | prima riserva estratta; |
| 3 Gammino Michele | seconda riserva estratta; |

RILEVATO che il primo Revisore estratto, dott. Salvucci Giuseppe, nato a Civitanova Marche il 18 novembre 1963 e residente a Civitanova Marche, in Via Giovanni XXIII, ha fatto pervenire con lettera acquisita al protocollo n. 542 del 23 febbraio 2021, comunicazione di accettazione della nomina, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge per assumere l'incarico, di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di osservare il limite per l'affidamento degli incarichi previsto dal successivo articolo 238 del d.lgs. medesimo, e di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articolo 2382 e 2399 del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 235, 1^ comma, del d.lgs. 267/2000, l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 4 del d.lgs. medesimo; i Revisori sono rieleggibili per una sola volta e, ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico

del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio; ai Revisori dei conti si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444; -per i successivi commi 2 e 3:

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

VISTO l'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, contenente la disciplina i compensi per Revisori dei conti, che sono determinati con decreto del Ministro dell'interno;

VISTO il D.M. settembre 1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”;

VISTO il D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”, con il quale (All. 1 – Tabella A), sono rideterminati i compensi massimi attribuibili nel prospetto seguente:

Comuni:		
a)	comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.060
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	euro 2.640
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 3.450
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 5.010
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 5.900
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 6.490
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 8.240
h)	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 10.020
i)	comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 11.770
l)	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 13.560
m)	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 15.310
n)	comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 17.680
Province:		
<i>omissis</i>		

VISTO l'Allegato 2 (Tabella B), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa corrente annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

VISTO l'Allegato 3 (Tabella C), del D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128), che fissa la spesa per investimenti annuale pro-capite quale limite al di sopra del quale è possibile erogare al Revisore dei conti un compenso pari ad un massimo del 10% di quanto previsto nella Tabella A;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 del richiamato Decreto 20 maggio 2005, i limiti massimi di compenso previsti dalla Tabella A, sono da intendere al netto di IVA, nel caso in cui il Revisore sia soggetto passivo di imposta, e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente da specifiche disposizioni;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, per il quale: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed a titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio”*;

VISTO l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005), per il quale: *“Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati rideterminati i compensi massimi attribuibili come da prospetto seguente:

Comuni:		
a)	comuni con meno di 500 abitanti	euro 2.480
b)	comuni da 500 a 999 abitanti	euro 3.180
c)	comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	euro 4.150
d)	comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	euro 6.030
e)	comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	euro 7.100
f)	comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	euro 10.150
g)	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	euro 12.890

h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	euro 15.670
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti	euro 18.410
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	euro 21.210
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	euro 23.940
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre	euro 27.650
Province:	
<i>omissis</i>	

CONSIDERATO che la popolazione residente nel Comune di Massa Fermana, alla data del 31 dicembre 2019, è di 915 unità;

TENUTO CONTO che, in forza del presente decreto, il limite massimo dei compensi che può essere riconosciuto al Revisore dei conti nei Comuni, è di € 3.180,00;

VISTA la deliberazione n. 14 – Sezione Autonomie 2019- con la quale la Corte dei conti, in risposta ad un quesito di un Comune teso a conoscere se sia legittimo per il Consiglio Comunale adeguare il compenso del Collegio dei revisori in ragione del nuovo limite massimo per la fascia demografica di appartenenza o, quantomeno, assumere nuove valutazioni di congruità in ragione del mutato contesto normativo, *“ chiarisce che in presenza dei nuovi limiti massimi e i nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri; in ogni caso, l’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. li 234 e 241 TUEL;*

RITENUTO, a conclusione del procedimento, formalizzare la nomina del nuovo Revisore dei conti del Comune di Massa Fermana per il triennio 2021/2024, con decorrenza **1° marzo 2021**;

VISTO il Titolo VII - Rilevazione economico finanziaria del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi a norma dell’articolo 49, 1^ comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON 9 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RENDERE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI NOMINARE ai sensi dell'articolo 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, del decreto Ministero Interno 15 febbraio 2012, n. 23, e in osservanza delle disposizioni richiamate, Revisore dei conti del Comune di Massa Fermana per il triennio **2021/2024, a decorrere dal 1° marzo 2021**, il dott. **Salvucci Giuseppe** iscritto all'ordine dei Revisori dei conti degli Enti locali al n. 23.
3. DI CORRISPONDERE al Revisore il compenso **annuo di € 2.500,00** al netto di Iva, dando atto che è contenuto nel limite massimo dei compensi previsti per i Comuni con popolazione da 500 a 999 abitanti, calcolato per fasce demografiche ai sensi dell'articolo 156, 2^a comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI RICONOSCERE al Revisore unico il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza nella sede del Comune per lo svolgimento delle funzioni, nella misura di 1/5 del costo del carburante per km di percorrenza, secondo quanto prevede l'articolo 3 del D.M. 21 dicembre 2018.
5. DI IMPUTARE il costo al Capitolo 104 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 e dell'esercizio 2024 per la restante annualità.
6. DI DARE DECORRENZA alla nomina **dal 1° marzo 2021 e scadenza 29 febbraio 2024**.
7. DI COMUNICARE il nome del Revisore al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'articolo 234, comma 4, del T.U.E.L., partecipandone la nomina alla Prefettura UTG di Fermo e al Revisore stesso.
8. DI APPROVARE, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2024

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Pasquale Ercoli

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 23-02-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 05-03-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 05-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 02-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 05-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli